



Allegato A all'Atto Costitutivo - versione coordinata

Versione coordinata governance / RUNTS - revisione settembre 2026

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SINAPSIA"

Il presente Statuto costituisce parte integrante dell'Atto Costitutivo. A seguito dell'effettiva iscrizione al RUNTS nella sezione "Altri enti del Terzo settore", l'Associazione utilizzerà la denominazione "SINAPSIA ETS".

Art. 1 - Denominazione, sede, durata e natura

1. È costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata "SINAPSIA", disciplinata dal Codice civile, dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dalle altre norme applicabili.
2. L'Associazione è inizialmente non riconosciuta e può successivamente acquisire la personalità giuridica secondo le procedure previste dalla legge.
3. La sede legale è stabilita in Via del Gallitello 91, Potenza (PZ). Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statutaria.
4. Il sito web istituzionale è www.sinapsiaets.it e l'indirizzo e-mail ordinario di riferimento è info@sinapsiaets.it. Le variazioni dei recapiti digitali non costituiscono modifica statutaria.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere sedi operative, hub, laboratori, sportelli, unità locali e altri presidi in Italia e all'estero.
6. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione è autonoma, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. SINAPSIA promuove innovazione, conoscenza, formazione, ricerca di interesse sociale, sviluppo delle competenze, inclusione e trasformazione digitale, trasferimento tecnologico e sviluppo territoriale.
3. Favorisce la collaborazione tra cittadini, giovani, Pubbliche Amministrazioni, imprese, professionisti, Università, scuole, centri di ricerca, fondazioni, Enti del Terzo Settore, startup e altri soggetti pubblici e privati.
4. Particolare attenzione è rivolta all'Intelligenza Artificiale, ai dati, alla cybersecurity, alle tecnologie emergenti, all'innovazione organizzativa e alla cultura scientifica e digitale.



Art. 3 – Attività di interesse generale

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, con particolare riferimento a:

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. g) formazione universitaria e post-universitaria, nel rispetto della disciplina applicabile;

lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale;

lett. l) formazione extra-scolastica finalizzata al successo scolastico e formativo, alla prevenzione della dispersione e al contrasto della povertà educativa.

2. Le attività possono essere svolte a favore degli associati o di terzi, anche mediante corsi, academy, laboratori, eventi, programmi, ricerca, sperimentazione, studi, pubblicazioni, osservatori, community, strumenti e piattaforme digitali, orientamento, mentoring, trasferimento di conoscenze e ogni altra modalità lecita coerente con le attività di interesse generale.

3. La programmazione concreta delle attività è demandata al Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali secondo i criteri e i limiti vigenti.

2. L'individuazione delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo. Esse possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi specialistici e consulenza, assistenza tecnica, formazione personalizzata, progettazione e gestione di programmi e progetti, ricerca e sviluppo commissionata, sviluppo, fornitura, concessione in licenza, personalizzazione, integrazione e manutenzione di software e piattaforme, servizi digitali, Intelligenza Artificiale, dati, Business Intelligence, cybersecurity, innovation management, project management, organizzazione di eventi, utilizzo di spazi e laboratori, sponsorizzazioni e ulteriori attività economiche coerenti e strumentali alle finalità associative.

3. I relativi proventi sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5 – Network, partenariati e autonomia

1. L'Associazione può promuovere, costituire, aderire o partecipare a network, hub, reti, cluster, partenariati, raggruppamenti, ATS, consorzi ove consentiti e altre forme di collaborazione, in Italia e all'estero.

2. Può stipulare accordi, convenzioni, protocolli, contratti e partnership con soggetti pubblici e privati, mantenendo piena autonomia giuridica, patrimoniale, amministrativa e organizzativa.



3. Partner, sponsor, componenti di tavoli o organismi consultivi non acquistano per ciò solo la qualità di associato o amministratore.

Art. 6 – Patrimonio, entrate e assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio e le risorse dell'Associazione, comprensivi di ricavi, rendite, proventi, entrate e avanzi di gestione, sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e il perseguimento delle finalità associative.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, salvo quanto consentito dalla legge.
3. Le entrate possono derivare, tra l'altro, da quote associative, contributi, liberalità, lasciti, raccolte fondi, bandi, convenzioni, contratti, corrispettivi, sponsorizzazioni, attività di interesse generale e attività diverse.
4. L'Associazione può svolgere raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 – Associati

1. Possono essere associati persone fisiche ed enti, pubblici o privati, che condividano le finalità dell'Associazione e ne accettino lo Statuto.
2. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, ferma restando la facoltà di recesso.
3. Tutti gli associati hanno pari dignità associativa e il rapporto si svolge secondo criteri democratici e non discriminatori.

Art. 8 – Ammissione degli associati

1. La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo, che delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale.
2. L'ammissione è annotata nel libro degli associati.
3. Il rigetto è motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.

Art. 9 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto di partecipare alle attività e alla vita associativa, intervenire e votare in Assemblea secondo il presente Statuto, eleggere ed essere eletti alle cariche sociali ed esaminare i libri sociali nei termini previsti dalla legge e dal presente Statuto.
2. Gli associati sono tenuti a rispettare la legge, il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e a versare l'eventuale quota associativa.
3. Le quote associative sono personali, non trasferibili e non rivalutabili.



Art. 10 – Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per recesso, morte o estinzione dell'ente associato, ovvero per esclusione per gravi motivi.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione e possibilità di presentare osservazioni. L'associato può chiedere, entro trenta giorni, che sulla decisione si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.
3. La cessazione del rapporto associativo non attribuisce alcun diritto individuale sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 – Volontari, lavoratori, professionisti e collaboratori

1. L'Associazione può avvalersi di volontari e può instaurare rapporti di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura, nonché conferire incarichi professionali, nel rispetto della normativa vigente.
2. I volontari sono iscritti negli appositi registri e assicurati quando previsto dalla legge.

Art. 12 – Organi sociali

1. Sono organi sociali: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo, quale Organo di Amministrazione; c) il Presidente; d) l'Organo di controllo e il Revisore legale, quando obbligatori o volontariamente nominati.
2. Vicepresidente, Tesoriere, Segretario o Direttore Generale, Comitato Tecnico-Scientifico, Advisory Board, tavoli territoriali e gruppi di lavoro sono funzioni o organismi interni e non costituiscono autonomi organi sociali, salvo diversa previsione inderogabile di legge.

Art. 13 – Assemblea: partecipazione, convocazione e voto

1. Hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato dispone di un voto.
2. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta nei limiti previsti dalla legge.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.
4. L'avviso di convocazione, contenente data, ora, luogo o modalità di collegamento e ordine del giorno, è trasmesso con mezzi idonei almeno otto giorni prima.
5. È ammessa la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per via elettronica, purché sia verificabile l'identità dell'associato e siano rispettati buona fede e parità di trattamento.



Art. 14 – Competenze e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea esercita tutte le competenze inderogabili previste dall'art. 25 del D.Lgs. 117/2017 e, in particolare, nomina e revoca i componenti degli organi sociali, approva il bilancio, delibera sulla responsabilità degli amministratori, sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto.
2. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei voti espressi, salvo maggioranze diverse previste dalla legge o dal presente Statuto.
3. Per modificare lo Statuto o l'Atto Costitutivo, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e il voto favorevole di due terzi dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, è richiesta la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto e il voto favorevole di due terzi dei presenti.
4. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15 – Consiglio Direttivo: composizione, nomina e durata

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri.
2. I primi amministratori sono nominati nell'Atto Costitutivo; successivamente sono eletti dall'Assemblea.
3. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate o le persone indicate dagli enti associati, nel rispetto dell'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di mandato, salvo diversa decisione futura dell'Assemblea mediante modifica statutaria.
5. In caso di cessazione di un consigliere, purché restino in carica almeno due componenti, il Consiglio può provvedere alla sostituzione temporanea mediante cooptazione; la prima Assemblea utile provvede alla conferma o alla sostituzione definitiva. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio e il Presidente convoca senza ritardo l'Assemblea per il rinnovo.

Art. 16 – Poteri del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.
2. In particolare definisce strategia e programmi, predispone il bilancio, approva budget e progetti, delibera contratti e convenzioni, gestisce personale e collaboratori, individua le attività diverse, delibera sulle ammissioni, apre sedi operative, gestisce rapporti con partner e finanziatori, adotta regolamenti e procedure interne e può attribuire deleghe e procure.



3. Il Consiglio può nominare responsabili, coordinatori, procuratori, consulenti, comitati, gruppi di lavoro e altri incaricati, determinandone competenze, poteri, durata ed eventuale compenso.

Art. 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
2. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione, l'effettiva partecipazione e la verbalizzazione.

Art. 18 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo; il primo Presidente è nominato nell'Atto Costitutivo. Dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
3. Il Presidente sottoscrive gli atti, i contratti e le convenzioni rientranti nei poteri attribuiti allo stesso o deliberati dal Consiglio Direttivo e cura le relazioni istituzionali dell'Associazione.
4. In caso di effettiva urgenza e impossibilità di convocare tempestivamente il Consiglio, il Presidente può adottare provvedimenti rientranti nelle competenze del Consiglio Direttivo, con esclusione delle materie riservate all'Assemblea. Tali provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio e comunque entro trenta giorni.

Art. 19 – Vicepresidente, Tesoriere, Segretario e Direttore Generale

1. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
2. Il Consiglio Direttivo attribuisce a uno dei propri componenti la funzione di Tesoriere, con compiti di presidio economico-finanziario, tesoreria, budget e rendicontazione, ferme restando le competenze collegiali del Consiglio e le deleghe bancarie deliberate.
3. Il Consiglio può nominare un Segretario, anche esterno al Consiglio, con compiti organizzativi, documentali e di supporto alla verbalizzazione e alla tenuta dei libri sociali.
4. Il Consiglio può nominare un Direttore Generale o Segretario Generale, anche esterno all'Associazione, determinandone compiti, deleghe, poteri, durata e eventuale compenso. Tale funzione è esecutiva e non costituisce organo sociale.
5. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate nella medesima persona quando compatibile con le deleghe attribuite.



Art. 20 – Comitato Tecnico-Scientifico e organismi consultivi

1. Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Tecnico-Scientifico composto da esperti, anche non associati, determinandone composizione, durata, modalità di funzionamento e aree di competenza.
2. Il Comitato ha esclusivamente funzioni consultive, propositive e di valutazione tecnico-scientifica e non ha poteri di amministrazione, rappresentanza, gestione finanziaria o approvazione del bilancio.
3. Il Consiglio può inoltre istituire Advisory Board, tavoli territoriali, commissioni e gruppi di progetto, disciplinandoli con propri regolamenti o delibere senza necessità di modifica statutaria.

Art. 21 – Conflitto di interessi

1. Agli amministratori si applica la disciplina sul conflitto di interessi richiamata dall'art. 27 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'amministratore che abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse diretto o indiretto in una determinata operazione dell'Associazione deve informarne tempestivamente il Consiglio, precisandone natura e portata, astenersi dalla deliberazione e dal voto e far constare il conflitto nel verbale.
3. I rapporti economici con amministratori, associati o soggetti ad essi collegati devono essere effettivi, coerenti con l'interesse dell'Associazione, documentati e a condizioni economicamente congrue.
4. Il Consiglio Direttivo disciplina con apposito regolamento procedure più dettagliate in materia di conflitti, incarichi, acquisti e parti correlate.

Art. 22 – Organo di controllo e revisione legale

1. L'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sono nominati nei casi, alle condizioni e con le funzioni previste dalla normativa vigente, oppure quando l'Assemblea ne ritenga opportuna la nomina.
2. L'Associazione non è tenuta a istituire tali organi fino al verificarsi dei presupposti di legge, salva la facoltà di nomina volontaria.

Art. 23 – Libri sociali, esercizio e bilancio

1. L'Associazione tiene i libri sociali e le scritture previsti dalla legge.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo modalità organizzate dal Consiglio Direttivo che garantiscano effettività del diritto, tutela dei dati personali e ordinato funzionamento dell'ente.
3. Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione e, secondo la scelta dei Soci Fondatori, si chiude il 31 dicembre 2027. Gli esercizi successivi iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.



4. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio, rendiconto o altra documentazione contabile richiesta dalla normativa vigente e lo sottopone all'Assemblea nei termini utili per il successivo deposito al RUNTS.

5. L'Associazione adempie agli obblighi di trasparenza, pubblicità, bilancio sociale e comunicazione previsti dalla legge in relazione alle proprie dimensioni e attività.

Art. 24 – Regolamenti e autonomia organizzativa

1. Per tutte le materie operative non riservate dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea, il Consiglio Direttivo può adottare e modificare regolamenti, procedure, policy, codici interni e modelli organizzativi.

2. Possono essere disciplinati con regolamento, senza modifica statutaria, tra l'altro: deleghe e firme, limiti di spesa, acquisti, rimborsi, utilizzo di carte e conti, Direzione Generale, Comitato Tecnico-Scientifico, Advisory Board, gruppi di progetto, conflitti di interesse, incarichi, bandi e progetti, utilizzo di sedi e beni, privacy, dati, sicurezza, software, marchi e proprietà intellettuale.

3. I regolamenti non possono derogare alla legge, all'Atto Costitutivo o al presente Statuto.

Art. 25 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente quando richiesto e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea.

Art. 26 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il D.Lgs. 117/2017, il Codice civile e le ulteriori disposizioni vigenti.

2. Le disposizioni statutarie incompatibili con norme inderogabili sopravvenute si intendono automaticamente adeguate nei limiti consentiti dall'ordinamento, fermo restando l'obbligo di deliberare le modifiche formali quando necessario.